

LA RIFORMA COSTITUZIONALE



Luigi Einaudi



nel suo discorso di insediamento, mercoledì 12 maggio 1948, dopo aver ringraziato il suo predecessore Enrico De Nicola disse "*chi gli succede ha usato, innanzi al 2 giugno 1946, ripetutamente del suo **diritto di manifestare una opinione, radicata nella tradizione e nei sentimenti suoi paesani, sulla scelta del regime migliore da dare all'Italia**" (era nota la sua fede monarchica) e continuava "ma, **come aveva promesso a se stesso ed ai suoi elettori, ha dato poi al nuovo regime repubblicano voluto dal popolo qualcosa di più di una mera adesione.***

*Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall'una all'altra forma istituzionale dello stato fornì al mondo la prova che **il nostro paese era oramai maturo per la democrazia;** che è discussione, è lotta, anche viva, anche tenace fra opinioni diverse ed opposte; ed è, alla fine, vittoria di una opinione, chiaritasi dominante, sulle altre.*



Roma, 27 dicembre 1947:
De Gasperi, De Nicola
e Terracini alla firma
della costituzione italiana
a Palazzo Giustiniani

Art. 138

- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
- Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.



I tentativi di riformare la seconda parte della Costituzione



- Dai primi anni '80 tutte le principali forze politiche concordano sulla necessità di **abbandonare il bicameralismo perfetto e rendere più stabile il Governo**



- In 30 anni si susseguono ben sette commissioni bicamerali o governative, per altrettanti tentativi di delineare una riforma condivisa, ma senza successo:



bicamerale Bozzi (1983-85); **bicamerale De Mita-lotti** (1992-94);
comitato Speroni (1994); **bicamerale D'Alema** (1997-98);
comitato Brigandi (2002-04) > **progetto di revisione approvato 2005 e bocciato da Referndum nel 2006** ; **progetto I commissione Camera Violante** (2007);
Comitato di esperti istituito dal Governo Letta (2013)



Riforma federalismo approvata con Referndum 64% nel 2001

Riforma art. 81 pareggio di bilancio del 2012 (74 e 77%)

L'iter parlamentare della riforma costituzionale

- Viene presentata già nell'aprile 2014 dalla Min. Boschi al Senato (quella elettorale viene presentata alla Camera)
- **Sei letture**: approvata *con* modifiche l'**8.8.14 dal Senato** (57%); poi, ancora *con* modifiche, il **10.3.15 dalla Camera** (57%); ancora *con* modifiche il **13.10.15 dal Senato** (56%); *senza* modifiche l'**11.1.16 dalla Camera** (58%); e poi per la seconda volta il **20.1.16 dal Senato** (57%) e il **13.4.16 dalla Camera** (57%)
- È votata da PD, NCD, SC, SVP, ALA (prime 2 letture anche da FI)



I punti salienti della riforma :

** fine bicameralismo perfetto o paritario art. 70*

- > elezioni e funzioni Senato art. 55, 57, 60, 70, 71*
- > procedimento legislativo art. 70,71, 72, 74, 77*
- > Capo dello Stato art. 83, 85*

** Titolo V e autonomie locali art. 114, 116, 117, 118*

- democrazia diretta art. 71, 75*
- CNEL art. 99*
- Corte costituzionale art. 73, 134, 135*

altri punti interessanti della riforma :

tot. 22

- *tutela minoranze e statuto opposizioni* art. 64
- *dovere di partecipazione* art. 64
- *fabbisogni standard* art. 119
- *limiti compensi Consiglieri regionali* art. 122

*articoli toccati solo da coordinamento
normativo*

*art. 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 79, 80,
81, 82, 86, 87, 88, 94, 96, 97, 120, 121, 126, 132, 133*

25/47/139

la fine del bicameralismo perfetto

- Il Governo dipende solo dalla

fiducia della Camera dei Deputati



- Tranne alcune specificamente indicate,

le altre leggi devono essere approvate solo dalla Camera

(salvo riesame richiesto dal Senato)

La scelta dell'Assemblea costituente: un forte freno ai poteri del Governo

- Le preoccupazioni per la nascente democrazia nel '46-'47
- La scelta del **bicameralismo perfetto nelle funzioni, ma asimmetrico nell'elezione**, come freno all'azione di governo:
 - **corpo elettorale** diverso per i due rami del Parlamento
 - **durata** diversa
 - **sistema di elezione** diverso
- Temperamenti vengono adottato fin dai primi tempi (proporzionale nei due rami, parificazione della durata)...
- ... ma poi vengono anche aggravamenti delle **differenze di età dell'elettorato e di meccanismo elettorale** tra i due rami (la riforma elettorale del 2005)



Governi debolissimi e molto instabili

>>>> La doppia fiducia Camera e Senato

- **63 Governi in 70 anni di Costituzione:** poco meno di uno all'anno (nello stesso periodo la Germania ne ha avuti 24)...
- ... non possono programmare su di un orizzonte di legislatura: **si naviga sempre a vista**
- La girandola dei ministri e sottosegretari finisce con l'attribuire un potere sempre maggiore agli apparati ministeriali (inamovibili)

SENATO	N.	Bic. perfetto	elettori
Austria	62	NO	Assemblee Land
Belgio	71	NO	40 suff. univ (15+25) e 10+10 comunità 10 cooptati 4+6
Francia	348	NO	amm. locali
Germania	69	NO	Land
Irlanda	60	NO	socioprofessionali
Olanda	75	NO	province
Regno Unito	764	NO	ereditario
Spagna	264	NO	suff. universale
Svizzera	46	SI	suff. universale
USA	100	SI	suff. universale

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

**Camera dei
Deputati**



I Deputati **rappresentano la Nazione** e sono eletti direttamente dal corpo elettorale.

La Camera mantiene le sue **attuali funzioni:**

- *titolarità del rapporto fiduciario*
- *indirizzo politico*
- *controllo dell'operato del governo*


**Senato della
Repubblica**



Diventa la sede di rappresentanza delle **istituzioni territoriali**. I suoi membri sono scelti mediante elezione indiretta.

Il Senato assume **nuove funzioni**, in larga parte legate al suo ruolo di rappresentanza del territorio. Non vota la fiducia al Governo.

IL SENATO



I MEMBRI
DEL NUOVO
SENATO

 **21** sindaci

 **74** consiglieri regionali

eletti dalle assemblee
delle Regioni, in base
alla scelta dei cittadini

100

senatori

non percepiranno
indennità
e godranno
dell'immunità
parlamentare



5 nominati
dal capo
dello Stato

SEGGI
PER REGIONE

Lombardia **14**

Campania **9**

Lazio **8**

Piemonte, **7**
Veneto, Sicilia

Emilia-Romagna, Puglia **6**

Toscana **5**

Calabria, Sardegna **3**

Valle d'Aosta, Liguria, P.A. **2**

Bolzano, P.A. Trento, Friuli-
Venezia Giulia, Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise,
Basilicata

il Senato



⇒ È permanente: ogni Consiglio regionale, appena eletto, elegge i propri senatori, anche in tempi diversi dagli altri

⇒ Raccordo Stato - Autonomie locali

⇒ Raccordo Stato - UE

⇒ Controllo e valutazione attività P.A.

⇒ Concorso verifica attuazione Leggi dello Stato

⇒ Verifica **impatto politiche UE** su territorio

⇒ Partecipa **elezione Capo dello Stato e Corte Costituzionale**

⇒ **Concorso funzione legislativa**

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, **in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.**

FUNZIONE LEGISLATIVA bicamerale

Il procedimento legislativo *bicamerale*, con ruolo paritario delle due Camere è mantenuto solo per alcune categorie di leggi:

- *leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali*
- *referendum popolari, altre forme di consultazione*
- *leggi sull'ordinamento dei Comuni e delle Città metropolitane*
- *leggi che riguardano formazione e l'attuazione della normativa UE*
- *legge elettorale del Senato*
- *leggi sul regionalismo differenziato*
- *leggi sulle procedure per il potere sostitutivo del Governo*

INOLTRE

Il Senato ha il potere di richiedere (a maggioranza assoluta) alla Camera dei Deputati di procedere all'esame di un disegno di legge.

In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

Procedimento legislativo



il Governo

- Avrà diritto a che i disegni di legge attuativi del suo programma abbiano una **corsia preferenziale**, che consenta la loro discussione e votazione entro un termine breve
- In compenso, vedrà limitata la propria facoltà di legiferare direttamente mediante **decreti-legge** (viene codificato in Costituzione il contenuto della giurisprudenza costituzionale in proposito e della legge n. 400/1988)

IL VOTO A DATA CERTA

L'introduzione del voto a data certa consente al Governo di avere tempi definiti per i disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma politico.

Come funziona

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro **cinque giorni dalla richiesta**, che un disegno di legge *indicato come essenziale* sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di **settanta giorni dalla deliberazione**.

Quando non si può applicare

Questa procedura è esclusa per alcune categorie di leggi tra cui: leggi ad approvazione paritaria, leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di bilancio.

LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE

I limiti alla decretazione di urgenza sono attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria. Con la riforma i limiti vengono costituzionalizzati.



Divieto di decreto legge per le materie coperte da riserva di Assemblea:

la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di bilanci e consuntivi.



Divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali.



I decreti- legge devono recare misure omogenee e corrispondenti al titolo; non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.



La riforma prevede che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a 90 giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica

L'esame del Senato, per i DL monocamerale è previsto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione devono avvenire entro 10 giorni.

La trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

il Capo dello Stato



- Nulla cambia nelle sue funzioni di arbitro e garante della Costituzione
- È sempre eletto dal Parlamento in seduta comune: nei **primi 3 scrutini** occorre ancora il voto di **due terzi degli aventi diritto**
- dal **quarto scrutinio** occorre il voto di **tre quinti degli aventi diritto**
- dal **settimo scrutinio** basta il voto di **tre quinti dei votanti**
(finora bastava il 50% + 1 degli aventi diritto)

Elezioni Presidente della Repubblica

	<i>anno</i>	<i>votazione</i>	<i>voti</i>	<i>presenti</i>	<i>aventi diritto</i>	<i>nuovo quorum</i>	
					<i>quorum</i>		
De Nicola	1946		396	573			
Einaudi	1948	4	518	872	900		
Gronchi	1955	4	658	833	843		
Segni	1962	9	443	842	854		
Saragat	1964	21	646	932	963	482	559
Leone	1971	23	518	996	1008	505	598
Pertini	1978	16	832	995	1011	507	598
Cossiga	1985	1	752	977	1011	674	674
Scalfaro	1992	16	672	1002	1011	507	601
Ciampi	1999	1	707	990	1010	673	673
Napolitano	2006	4	543	1000	1009	506	605
Napolitano	2013	6	738	997	1007	505	604
Mattarella	2015	4	665	995	1009	506	605

Il rapporto problematico tra Regioni e Stato

- Le 15 Regioni a statuto ordinario vengono istituite nel 1970
- Per regolare i rapporti con i poteri centrali, nel 1988 viene istituito (per legge) un organo di coordinamento «tra Governi» non previsto dalla Costituzione: la **Conferenza Stato-Regioni**
- Le competenze delle Regioni vengono assai potenziate nel 2001, con **aree molto larghe di sovrapposizione** con le competenze statali (c.d. competenza concorrente)
- Ne deriva un **ingentissimo contenzioso costituzionale** e, secondo alcuni, un ostacolo allo sviluppo economico del Paese



Conflitto Stato – Regioni avanti alla Corte Costituzionale

nel 2001 intorno 5%

1500 ricorsi

nel 2015 > 40% con picchi raggiunti del 47%

Due esempi concreti di costi per il paese :

Le **politiche sociali con la Riforma del 2001 attribuite alle Regioni**, dopo la riforma

300 in 3 anni

- il Fondo per gli asili nido (sentenza 370/2003),
- il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano asilo nido,
- il Fondo di garanzia per prestiti agli studenti meritevoli,
- le norme che destinavano risorse alle politiche abitative per le giovani famiglie,
- la norma che istituiva un cofinanziamento per le Regioni che istituissero un «reddito di ultima istanza».

cancellati perchè lesivi autonomia Regioni su causa delle stesse

Unica modalità percorribile **Accordo con la Conferenza Unificata Stato-Regioni**.

nel 2007 sul Piano straordinario per i servizi per la prima infanzia **Prodi**

660 milioni

5 intese

2007, 2008, 2010, 2012, 2012


- Ci volle quasi un anno per la prima intesa,
- alcune regioni hanno impegnato anni per completare le procedure (bandi, accreditamenti, etc.)
- mentre altre non sono riuscite a fare programmazione e spendere le risorse stanziato.



e) le Autonomie locali

TITOLO V

- Non ci sono più «competenze concorrenti» tra Stato e Regioni (riduzione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale)
- Però le leggi su tutte le materie attinenti alle Autonomie locali devono essere **approvate anche dal Senato**, che è espressione delle Autonomie stesse



IL NUOVO ARTICOLO 117 COST.

Le principali novità

SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE



NUOVE MATERIE

Nella competenza esclusiva statale sono indicate nuove materie.

Vengono espressamente individuate **specifiche materie di competenza regionale**, ferma restando la clausola generale residuale.



CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

È introdotta la clausola di supremazia: su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie regionali quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale



POTESTÀ REGOLAMENTARE

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni in base alle materie di rispettiva competenza. Lo Stato può delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di propria competenza



REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il nuovo Titolo V non si applica alle regioni a statuto speciale fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, previa intesa



COME VENGONO RIPARTITE LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE

COMPETENZA STATO

MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE PRIMA DELLA RIFORMA

COMPETENZA REGIONI

 COMMERCIO CON L'ESTERO	Commercio con l'estero	
 ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI	Professioni	
 ORDINAMENTO SPORTIVO	Ordinamento sportivo	
 ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	Ordinamento della comunicazione	
 PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALI DELL'ENERGIA	Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia	
 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA	Previdenza complementare e integrativa	
 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO	Tutela e sicurezza del lavoro	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE; ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE 
 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	Ricerca scientifica e tecnologica	
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	Alimentazione	
 SISTEMA NAZIONALE E COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile	
 PORTI E AEROPORTI CIVILI, DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	Porti e aeroporti civili	
 GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE DI INTERESSE NAZIONALE E RELATIVE NORME DI SICUREZZA	Grandi reti di trasporto e di navigazione	
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULL'ISTRUZIONE; ORDINAMENTO SCOLASTICO E ISTRUZIONE UNIVERSITARIA; DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Istruzione	SERVIZI SCOLASTICI, PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ANCHE UNIVERSITARIO; ORGANIZZAZIONE IN AMBITO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	Tutela della salute	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO; INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Governo del territorio	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E MOBILITÀ AL SUO INTERNO E DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali	DISCIPLINA, PER QUANTO DI INTERESSE REGIONALE, DELLA PROMOZIONE DEI BENI AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULLE ATTIVITÀ CULTURALI	Promozione e organizzazione di attività culturali	DISCIPLINA, PER QUANTO DI INTERESSE REGIONALE, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
 COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO	Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario	REGOLAZIONE IN AMBITO REGIONALE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE TRA ENTI TERRITORIALI AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 



In base alla clausola generale residuale spetta alle regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato

IL RIPARTO DI COMPETENZA LEGISLATIVA, DOPO LA RIFORMA

Tabella riassuntiva della competenza Stato-Regioni



E' di competenza delle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato

COMPETENZA DELLE REGIONI



- Regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica



- Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese



- Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario



- Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici



- Organizzazione in ambito regionale della formazione professionale



- Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo



- Dotazione infrastrutturale



- Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno



- Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali



- Rappresentanza delle minoranze linguistiche

COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO



- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari • Mercati assicurativi • Tutela e promozione della concorrenza • Sistema valutario • Sistema tributario e contabile dello Stato • Armonizzazione dei bilanci pubblici • Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario • Perequazione delle risorse finanziarie



- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali • Norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale



- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale • Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute • Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali



- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato • Rapporti dello Stato con l'Unione europea • Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea



- Disposizioni generali e comuni sull'istruzione • Ordinamento scolastico; istruzione universitaria



- Pesi, misure e determinazione del tempo • Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale • Opere dell'ingegno



- Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza



- Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane • Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni



- Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici



- Organi dello Stato e relative leggi elettorali • Referendum statali • Elezione del Parlamento europeo



- Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali



- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose



- Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile



- Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio



- Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia



- Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale



- Tutela e sicurezza del lavoro • Politiche attive del lavoro • Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale



- Programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica



- Disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare



- Previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa



- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale



- Dogane, protezione dei confini nazionali e profissi internazionali;



- Giurisdizione e norme processuali • Ordinamento civile e penale • Giustizia amministrativa



- Difesa e Forze armate • Sicurezza dello Stato • Armi, munizioni ed esplosivi



- Ordinamento delle professioni



- Cittadinanza, stato civile e anagrafi



- Ordinamento sportivo



- Immigrazione



- Disposizioni generali e comuni sul turismo



- Ambiente e ecosistema



- Commercio con l'estero



- Ordinamento della comunicazione

Stato, rafforzato il potere di regolamentazione su:

- * disposizioni **generali e comuni** sul governo del territorio
- * tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
- * disposizioni **generali e comuni** su salute e politiche sociali
- * tutela e sicurezza del lavoro

** ENERGIA
** TURISMO
** PROFESSIONI



Regioni, confermata e demandata competenza esclusiva su:

- pianificazione territorio, mobilità e infrastrutture in ambito regionale
- promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici
- programmazine e organizzazione dei servizi sanitari e sociali
- sono di competenza regionale tutte le materie **non espressamente riservate alla competenza dello Stato**

Clausola di "supremazia" dello Stato:

- lo Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale;

Federalismo differenziato

- viene incentivato il c.d. "federalismo virtuoso" col quale lo Stato avrà facoltà di delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare sulle materie di competenza legislativa esclusiva, a condizione che la Regione sia in condizione di equilibrio nel proprio bilancio; tra queste materie di delega vi potrebbe rientrare anche il Governo del Territorio;

il referendum popolare

democrazia diretta

Modifica dei REFERENDUM ABROGATIVI



Il quorum per il referendum abrogativo quando la richiesta viene da 800.000 elettori sarà pari alla **maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera**.

Nel caso di richiesta da un numero di elettori tra 500.000 e 800.000 resta fermo il quorum attuale, pari alla **maggioranza degli aventi diritto al voto**.

Introduzione di REFERENDUM PROPOSITIVI



Sono introdotti i referendum **propositivi** e **di indirizzo**, nonché altre forme di consultazione, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale.

Modifiche all'iniziativa LEGISLATIVA POPOLARE



E' elevato da **50 mila a 150 mila il numero di firme** per presentare un progetto di legge da parte del corpo elettorale.
Si introduce anche il principio che ne devono **essere garantiti tempi** per l'esame e la deliberazione finale



f) la soppressione del CNEL

Viene abolito il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro**, organo costituzionale nato per sostituire la Camera delle Corporazioni, del quale nel regime post-corporativo è difficile individuare una concreta utilità

h) controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali

Una novità (sperimentata in Francia dal 1958):

Per le leggi elettorali della Camera e del Senato è prevista la possibilità di ricorso preventivo davanti alla Corte Costituzionale

Il ricorso può essere presentato entro 10 giorni dall'approvazione, da parte di **un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera.**

La **Corte Costituzionale si pronuncia entro 30 giorni** e, fino ad allora, resta sospesa la promulgazione della legge.

In caso di **dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge non può essere promulgata**

REFERENDUM COSTITUZIONALE

'Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione?'

Fac - simile

SI

NO